

**ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA
PER IL RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E PER LA LORO GESTIONE
E PER LA TUTELA DEL
SOGGETTO
(WHISTLEBLOWING POLICY)**

**Capo I
Ambito di applicazione**

**Art. 1
Principi generali**

1. Epap, conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore ha redatto la presente Procedura con l'intento di consentire a tutto il personale e a tutte le terze parti, che operano direttamente o indirettamente con Epap, di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, garantendo riservatezza e protezione da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione a chi effettua le segnalazioni e definendo le procedure da seguire per la gestione delle segnalazioni e delle indagini.
2. La presente Procedura, in linea con l'impegno dell'Ente volto a garantire l'assoluta legalità, trasparenza ed imparzialità, incentiva la collaborazione dei propri lavoratori e di soggetti terzi, ai fini dell'emersione di fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alla legge e alle norme previste dal Modello Organizzativo adottato ai sensi del decreto legislativo nr 231/2001 e dal Codice Etico.
3. È garantita la massima diffusione della Procedura, la quale è messa a disposizione e consultabile nelle seguenti modalità:
 - tramite esposizione nel front office dell'Ente;
 - tramite sito internet di Epap (link <https://www.epap.it/amministrazione-trasparente/>), per tutti i soggetti interessati.
4. La presente Procedura aggiorna e così sostituisce la procedura prevista nella sezione 4 "Whistleblowing e Regolamento Privacy" del modello di organizzazione, gestione e controllo di Epap, già adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Art.2
Chi può segnalare**

(c.d. Whistleblower)

Possono segnalare fatti o condotte illecite a cui abbiano assistito o di cui siano venuti a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa: i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, e tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono attività all'interno di Epap.

Art. 3
Cosa si può segnalare

1. Epap considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura comportamenti, azioni od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Epap di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:
 - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - b) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
 - c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
 - g) tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti elencati nell'allegato al d.lgs.24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
 - h) fatti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Epap o ad altro ente pubblico o organismo pubblico;
 - i) fatti suscettibili di arrecare un pregiudizio d'immagine a questo Ente.
2. L'oggetto della segnalazione deve necessariamente riguardare situazioni di cui il segnalante (cd. Whistleblower) sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto con Epap, ossia a causa o in occasione di esso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno di Epap.

Capo II
Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche

Art. 4
Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione

1. Per espressa disposizione di legge (art. 1 del decreto legislativo n.24/2023). la presente Procedura non si applica:
 - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art.5 Contenuto della segnalazione

1. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per consentire di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
2. Nello specifico, la segnalazione deve contenere:
 - le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno di Epap;
 - l'indicazione, con relativa descrizione, del fatto o comportamento oggetto di segnalazione;
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;
 - il nominativo/i di colui o coloro che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
 - ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati.

Art. 6 Tempi della segnalazione

La segnalazione deve essere, non solo completa ed esaustiva, ma anche tempestiva al fine di consentire un'immediata istruttoria da parte degli organi competenti di Epap.

Art. 7 A chi segnalare: canale interno e canale esterno

Ferma la possibilità di effettuare denunce all'Autorità Giudiziaria e Contabile, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, le segnalazioni possono essere comunicate attraverso il:

- canale interno all'EPAP;
- canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale competente.

Sezione I – canale di segnalazione interno

Art.8 Come segnalare

1. Ogni segnalazione deve essere tassativamente resa secondo il modello predisposto da Epap e messo a disposizione sul sito internet, con puntuale rispetto delle istruzioni riportate sul modello stesso. A tal fine, Epap ha predisposto, all'interno del proprio sito internet individuabile all'indirizzo <https://www.epap.it>, nell'area "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Corruzione" la possibilità di scaricare i modelli di cui sopra e tramite la quale venire a conoscenza dei provvedimenti adottati o provvedere all'acquisizione di informazioni.
2. Una volta compilato l'apposito modulo, la segnalazione può essere presentata:
 - a) tramite mail all'indirizzo istituito e gestito dall'Organismo di Vigilanza: odv@epap.it;
 - b) redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire in busta chiusa con la dicitura "RISERVATA"/"PERSONALE" tramite posta o a mano: odv c/o Epap via Vicenza 7 - 00185, Roma indicando un indirizzo, ovvero un recapito mobile, onde gestire la segnalazione;

- c) oralmente, contattando il numero 06 696451, chiedendo un appuntamento telefonico con l'Organismo di Vigilanza.
 - d) utilizzando apposita piattaforma online conforme alla normativa di riferimento il cui link di accesso viene reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente nell'area "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Corruzione"
3. Nel caso in cui le segnalazioni avvengano attraverso i canali tradizionali (mail o pec), ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata all'ODV" La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte dell'Odv o del gestore dall'Odv espressamente delegato con proprio provvedimento.
 4. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni non accompagnate da copia del documento d'identità in corso di validità.

Art. 9

Gestione e verifica della segnalazione

1. La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze riportate nella segnalazione sono affidate all'Odv
2. Una volta pervenuta la segnalazione sarà compito dell'Odv provvedere, nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza:
 - alla protocollazione della segnalazione in apposito registro;
 - all'apertura del relativo fascicolo al quale dovrà essere attribuito un numero/codice progressivo che corrisponderà al nominativo del segnalante di cui solo l'Odv conoscerà l'identità (fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11 della presente procedura);
 - all'attivazione e conclusione della relativa istruttoria.
3. Nel corso dell'istruttoria l'Organismo di Vigilanza potrà:
 - richiedere notizie agli uffici interessati;
 - acquisire ogni tipo di documentazione attinente all'oggetto della segnalazione;
 - ascoltare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei fatti;
 - procedere all'audizione del segnalante, se richiesta da quest'ultimo e/o ritenuta necessaria dall'Odv.
4. Qualora la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di vigilanza, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare, per quanto di competenza, l'esito dell'accertamento:
 - al Presidente dell'Epap;
 - al Direttore, anche per i dovuti procedimenti disciplinari;
 - alle Organizzazioni Sindacali;
 - all'Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti ovvero all'A.N.AC.

Art.10

Procedimento a seguito della segnalazione da parte dell'Odv

1. L'Organismo di vigilanza, una volta ricevuta la segnalazione, svolge le seguenti attività:
 - entro 7 giorni dalla ricezione, rilascia al Segnalante conferma del ricevimento della segnalazione mediante l'indirizzo di posta elettronica (mail o pec) indicata dal segnalante;

- mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla segnalazione.
2. L'Organismo di vigilanza effettua una preliminare analisi della segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme di legge e alla presente Procedura al fine di valutare l'ammissibilità e la fondatezza della segnalazione.
 3. L'Organismo di vigilanza può procedere:
 - ad archiviare la segnalazione perché inammissibile in quanto non rientrante nell'ambito oggettivo della presente Procedura o perché manca delle condizioni di procedibilità (cfr. Capo I della presente Procedura);
 - a dare seguito alla segnalazione, ritenuta ammissibile, per valutare la sussistenza dei fatti segnalati e intraprendere ogni più opportuna azione.
 4. L'organismo di vigilanza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione, darà riscontro al segnalante, informandolo se la segnalazione è stata ritenuta ammissibile o inammissibile.

Art. 11 Personale di supporto

1. Per l'espletamento dell'istruttoria o di parte di essa l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi di personale dell'Ente dallo stesso individuato. I soggetti individuati dall'Odv collaboreranno, anche in via non esclusiva, sotto la direzione dello stesso.
2. L'attività istruttoria svolta dai suddetti soggetti dovrà essere trascritta in un verbale / relazione da trasmettere tempestivamente all'Organismo di vigilanza.

Art. 12 Comunicazione esito segnalazione al segnalante (whistleblower)

Al termine della procedura, e comunque sempre nel termine di tre mesi dalla definizione della stessa, l'Organismo di Vigilanza procederà a dare comunicazione al whistleblower dell'esito della segnalazione dallo stesso condotta.

Sezione II Segnalazione esterna

Art.13 Quando procedere a segnalazione esterna

1. La segnalazione esterna deve essere presentata all'ANAC e può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il canale interno, sebbene previsto, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
 - il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che EPAP non darebbe efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;
 - la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
2. Il ricorso alla segnalazione esterna è, pertanto, residuale, rispetto alla segnalazione interna.
3. È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

4. Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) mediante i canali appositamente predisposti e di seguito indicati:
 - Piattaforma informatica, accessibile al seguente url:<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
 - Segnalazioni orali
 - Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole
5. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili per procedere alla segnalazione.

Capo III

Misure di protezione

Art. 14

Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

1. Nella fase di gestione e verifica della segnalazione nonché nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante deve essere protetta, anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.
2. L'Organismo di vigilanza e tutti coloro che sono stati delegati dall'Odv stesso nell'espletamento dell'attività istruttoria devono, pertanto, garantire il rispetto dell'anonimato del soggetto segnalante. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare nonché delle ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, l'identità del segnalante può essere rivelata quando è presente il consenso dello stesso segnalante.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Art.15

Divieto di ritorsione

1. Epap con la presente Procedura impone altresì l'esplicito divieto di adottare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.
2. Si considera una ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, la riduzione dello stipendio; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi).
3. Nel caso in cui il Segnalante ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere tempestivamente la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità.

Art. 16 **Trattamento dei dati personali**

1. Epap tratta i dati personali dei soggetti segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati indicati da questi nelle segnalazioni presentate.
2. Epap si configura come autonomo Titolare del trattamento ed assicura il rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):
 - alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio;
 - alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati;
 - alla luce del principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione acquisite non possono essere utilizzate oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: il termine di conservazione è fissato in anni 5 (cinque) dalla comunicazione al Segnalante
3. Gli ulteriori adempimenti posti in essere da Epap in qualità di titolare sono:
 - il censimento nel registro delle attività di trattamento tenuto da Epap in qualità di titolare (sulla base dell'art. 30 GDPR);
 - la designazione del personale, dell'Organismo di Vigilanza o di altri eventuali istruttori coinvolti nella gestione delle segnalazioni, quali soggetti autorizzati a trattare i dati personali (ai sensi dell'art. 29 GDPR).

Art. 17 **Sanzioni**

1. La mancata osservanza della presente Procedura e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte di Epap del sistema disciplinare previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dal contratto collettivo Adepp.
2. Epap si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave.
3. Nel caso in cui vengano rivelate o diffuse informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o che offendono la reputazione della persona coinvolta, Epap o la persona che ha rivelato o diffuso dette informazioni non sono punibili quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;

- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi della legge).

Art.18 Formazione

1. Epap pone in essere specifica formazione finalizzata alla divulgazione del contenuto della presente Procedura.
2. Il sistema di formazione sarà assicurato anche su richiesta espressa del personale e dei soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

Art.19 Norme finali

1. La procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma II, lettera q.
2. La Procedura per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione entra in vigore a partire dal giorno 17 dicembre 2023
3. Eventuali aggiornamenti formali e non sostanziali alla procedura per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: possibilità di segnalare attraverso la piattaforma informatica; diversa composizione fisica dell'OdV) saranno recepiti direttamente nella procedura su disposizione del Direttore, sentito il Presidente e l'Organismo di Vigilanza.